









































**Art. 15**

## COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 1 (uno) supplente.
2. E' eletto dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ogni quattro anni. L'elezione avviene nella prima Assemblea Nazionale successiva all'Assemblea Elettiva.
3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:
  - a. Esamina il rendiconto economico e finanziario e la relazione del tesoriere nazionale prima dell'approvazione in Assemblea ordinaria e, all'uopo, redige una relazione annuale sulla gestione economica, finanziaria e contabile della Associazione;
  - b. Controlla la gestione economica, finanziaria e contabile dell'A.N.D.I.. Per l'espletamento di tale funzione il Collegio dei Revisori ha accesso a qualsiasi documento inerente la gestione stessa;
  - c. Emette pareri su richiesta del Tesoriere Nazionale, Tesoriere Regionale e Tesoriere Provinciale.
  - d. Può controllare la gestione economica, finanziaria e contabile delle ripartizioni territoriali su esplicita richiesta dei loro Organi.

**Art. 16**COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI  
DI PRIMO GRADO

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado è composto da 9 (nove) membri.
2. È eletto dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ogni quattro anni. L'elezione avviene nella prima Assemblea Nazionale successiva all'Assemblea Elettiva.
3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado giudica

3. Se il Vicepresidente non provvede, la convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con urgenza dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti.
4. La sfiducia al Presidente Nazionale viene esercitata in Assemblea Nazionale, attraverso una mozione scritta su richiesta firmata dai Delegati rappresentanti almeno la maggioranza assoluta dei voti totali. La mozione viene discussa nella successiva seduta stabilita dalla Assemblea, sentito il Presidente Nazionale che deve così provvedere alla convocazione. Nella seduta così stabilita la mozione viene votata con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.
5. In caso di sfiducia il Presidente Nazionale decade e il Vicepresidente vicario assume le relative funzioni, convocando, entro 30 (trenta) giorni, l'Assemblea elettiva. Se il Vicepresidente non provvede si applica il comma 3 del presente articolo.

**Art. 15**

## COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti viene convocato in prima seduta dal membro che ha riportato il maggior numero dei voti. In tale seduta viene eletto con voto segreto il Presidente. Nelle riunioni successive è convocato dal Presidente del Collegio.
2. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può avvalersi della consulenza di un professionista iscritto all'albo dei revisori.
3. In caso di assenza, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentra il supplente. Il nuovo revisore resta in carica fino alla scadenza del mandato. Alla prima assemblea utile, si elegge il revisore supplente.
4. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva Assemblea dal revisore più anziano di iscrizione all'Associazione.
5. Il Presidente del Collegio convoca l'Assemblea Nazionale nel caso previsto all'art. 10 comma 2 e all'art. 14 comma 3 del Regolamento.

**Art. 16**COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI  
DI PRIMO GRADO

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado viene convocato in prima seduta dal membro che ha riportato il maggior numero di voti. In tale seduta vengono eletti con voto segreto il Presidente, due Vicepresidenti ed il Segretario.
2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio

## STATUTO

in prima istanza sui procedimenti disciplinari di cui all'art. 7 dello Statuto e sulle impugnazioni delle delibere di cui all'art. 8 dello Statuto.

### Art. 17

#### COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI D'APPELLO

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello è costituito da 5 (cinque) membri.
2. È eletto dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ogni quattro anni. L'elezione avviene nella prima Assemblea Nazionale successiva all'Assemblea Elettiva.
3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello decide in secondo grado sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri di 1° Grado.
4. I provvedimenti emessi dal Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello sono definitivi ed inappellabili.

### Art. 18

#### COMMISSIONI NAZIONALI

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Nazionali permanenti:
  - a. Commissione Nazionale Sindacale, coordinata dal Segretario Sindacale Nazionale.
  - b. Commissione Nazionale Culturale, coordinata dal Segretario Culturale Nazionale.
2. Le Commissioni permanenti hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di competenza ed emettono relazioni e documenti di supporto all'attività dell'Esecutivo Nazionale.
3. Altre commissioni non permanenti possono essere istituite all'occorrenza. Esse sono nominate dall'Esecutivo Nazionale su indicazione del Consiglio delle Regioni e hanno la funzione di esaminare ed approfondire tematiche inerenti il fine associativo.

## REGOLAMENTO

ogniqualevolta lo ritenga opportuno.

- 3 Il Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado giudica con la partecipazione del Presidente del Collegio o del Vice Presidente del Collegio e di due componenti (Collegio Giudicante). In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età
- 4 Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado definisce preventivamente la composizione dei singoli Collegi Giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori, e l'ordine del giorno.

### Art. 17

#### COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI D'APPELLO

- 1 Il Collegio Nazionale dei Probiviri d'appello viene convocato in prima seduta dal membro che ha riportato il maggior numero di voti. In tale seduta vengono eletti con voto segreto il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
- 2 Il Collegio Nazionale dei Probiviri d'Appello si riunisce, su convocazione del Presidente del Collegio ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
- 3 Il Collegio delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
- 4 I Probiviri possono partecipare in qualità di uditori alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea Regionale di appartenenza, su invito dei rispettivi Presidenti.

### Art. 18

#### COMMISSIONI NAZIONALI

- 1 La Commissione Nazionale Sindacale è costituita dal Segretario Nazionale Sindacale, dai componenti la Segreteria Sindacale Nazionale nonché dai Segretari Sindacali regionali.
- 2 La Commissione Nazionale Culturale è costituita dal Segretario Nazionale Culturale, dai componenti la Segreteria Culturale Nazionale nonché dai Segretari Culturali regionali.
3. Le Commissioni non permanenti sono coordinate da un membro dell'Esecutivo Nazionale o da altro Socio indicato dallo stesso.

## STATUTO

### Art. 19

#### COMITATO SCIENTIFICO

- 1 Comitato scientifico è nominato dall'Esecutivo Nazionale ed è costituito dal Presidente Nazionale, dal Segretario Culturale Nazionale nonché da altri componenti interni ed esterni all'Associazione.
- 2 Il Comitato Scientifico contribuisce alla realizzazione di quanto previsto al Regolamento.

### Art. 20

#### ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti Provinciali e dagli Esecutivi Provinciali delle Sezioni del Dipartimento regionale.

L'Assemblea Regionale:

- a. Elegge ogni quattro anni il Presidente e l'Esecutivo Regionale.
- b. Approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
- c. Fissa la quota sociale annuale regionale.
- d. Delibera sulle proposte di acquisto e di vendita di immobili da destinarsi o destinati a sede di Dipartimento Regionale.
- e. Definisce le linee di politica associativa regionale nel rispetto di quelle Nazionali.
- f. Delibera la convocazione di un Congresso Regionale tutte le volte che lo ritiene opportuno nel rispetto di specifico Regolamento approvato preventivamente in altra seduta;
- g. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale.

## REGOLAMENTO

### Art. 19

#### COMITATO SCIENTIFICO

- 1 Il Comitato Scientifico, nell'ambito della formazione continua, orienta le linee strategiche per la definizione del piano formativo.
- 2 Nomina un Responsabile Scientifico che abbia riconosciuta esperienza nel settore.
- 3 Verifica la congruità del piano formativo con le linee strategiche definite dall'Associazione.

### Art. 20

#### ASSEMBLEA REGIONALE

- 1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e comunque entro il 30 aprile per votare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo.
- 2 È convocata dal Presidente Regionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Può essere convocata su richiesta della maggioranza ponderata dei suoi componenti.
- 3 La convocazione deve essere spedita a tutti gli iscritti almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
- 4 È prevista la convocazione d'urgenza entro le 48 ore.
- 5 È presieduta dal Presidente Regionale o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Regionale.
- 6 Nel caso di Assemblea Regionale Elettiva, la presidenza non può essere assunta né da un membro candidato né da un membro uscente.
- 7 La verifica del quorum costitutivo viene svolta dal Tesoriere Regionale, con verbale da allegarsi agli atti, in relazione al numero dei Soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa, purché la sezione abbia trasferito la quota di spettanza al regionale almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.
- 8 I Presidenti Provinciali in sede di votazione, oltre al loro, hanno diritto ad un voto ogni 50 (cinquanta), o frazione residuale di 50, Soci ordinari della provincia, il cui numero è verificato entro i 30 giorni precedenti la data di 1° convocazione dell'Assemblea.
- 9 Tutti gli altri membri dell'assemblea hanno diritto ad un voto;
- 10 In caso di assenza del Presidente provinciale, il Vicepresidente provinciale assume le attribuzioni del comma 7, e in caso di sua assenza, altro membro dell'Esecutivo delegato dal Presidente provinciale.
- 11 Una provincia non può esprimere un numero di voti superiore alla metà meno uno del numero totale dei voti della Regione, ad eccezione di quelle Regioni con un numero di Province inferiori a tre.
- 12 L'Assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione se è rappresentato un numero di voti che rappresenti almeno la metà più uno dei voti totali della regione. In seconda convocazione, almeno 24 ore dopo, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei voti totali della regione.



**Art. 22**

## COMMISSIONI REGIONALI

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Regionali permanenti:
  - a. Commissione Regionale Sindacale, coordinata dal Segretario Sindacale Regionale.
  - b. Commissione Regionale Culturale, coordinata dal Segretario Culturale Regionale.
2. Le Commissioni permanenti hanno funzione consultiva nelle rispettive aree di competenza, ed emettono relazioni e documenti di supporto all'attività dell'Esecutivo Regionale.
3. Altre commissioni non permanenti possono essere istituite all'occorrenza. Esse sono nominate dall'Esecutivo Regionale e hanno la funzione di esaminare ed approfondire tematiche inerenti il fine associativo.

contemporaneamente per rinuncia, revoca o decadenza, più della metà dei membri dell'Esecutivo, l'Esecutivo decade in toto ed il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente vicario, od il membro più anziano in assenza di entrambi, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Esecutivo.

10. Il Comitato nominato ai sensi dell'art. 12, comma 4 lettera k) dello Statuto, assume per tutta la durata dell'incarico i poteri di rappresentanza legale, di direzione e gestione ordinaria delle attività della Regione e provvede, ove occorra, a convocare l'assemblea regionale ordinaria elettiva. In tale occasione invita l'assemblea a nominare il Presidente, un Segretario per la redazione del verbale e due Scrutatori per le votazioni. Il Comitato è tenuto a effettuare le consegne al presidente neoeletto entro 10 (dieci) giorni. Risponde del suo operato all'organo che lo ha nominato.

**Art. 22**

## COMMISSIONI REGIONALI

1. La **Commissione Regionale Sindacale** è costituita dal Segretario Regionale Sindacale e dai Segretari Sindacali Provinciali.
  2. La **Commissione Regionale Culturale** è costituita dal segretario Regionale Culturale dai Segretari Culturali provinciali.
  3. Le **Commissioni non permanenti** sono coordinate da un membro dell'Esecutivo Regionale o da altro Socio indicato dallo stesso.
  4. Il **Collegio Regionale dei Revisori dei Conti**:
    - a. Esamina il rendiconto economico e finanziario e la relazione del tesoriere regionale prima dell'approvazione in Assemblea ordinaria e, all'uopo, redige una relazione annuale sulla gestione economica, finanziaria e contabile del Dipartimento;
    - b. Controlla la gestione economica, finanziaria e contabile del Dipartimento. Per l'espletamento di tale funzione il Collegio dei Revisori ha accesso a qualsiasi documento inerente la gestione stessa;
    - c. Emette pareri su richiesta del Tesoriere Regionale e dei Tesorieri Provinciali.
    - d. Può controllare la gestione economica, finanziaria e contabile delle Province su esplicita richiesta dei loro organi.
- Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti viene convocato in prima seduta dal membro che ha riportato il maggior numero dei voti. In tale seduta viene eletto con voto segreto il Presidente. Nelle riunioni successive è convocato dal Presidente del Collegio.

## STATUTO

### Art. 23

#### COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE

1. Il Comitato scientifico è nominato dall'Esecutivo Regionale ed è costituito dal Presidente Regionale, dal Segretario Culturale Regionale nonché da altri componenti interni ed esterni all'Associazione.
2. Il Comitato Scientifico sviluppa le linee guida di cui all'art. 2 comma 2 del presente Statuto.

### Art. 24

#### PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale ha la gestione e la rappresentanza legale dell'A.N.D.I. nella propria giurisdizione.
2. Il Presidente Regionale dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive.
3. Il Presidente Regionale rappresenta altresì l'Associazione in tutte le sedi istituzionali regionali.
4. Il Presidente Regionale:
  - a. Dirige e controlla tutte le attività dell'Esecutivo Regionale.
  - b. Firma ogni atto riguardante la gestione di ordinaria amministrazione del dipartimento regionale, sino all'importo definito annualmente nel bilancio di previsione ed all'uopo può delegare il potere di firma al Tesoriere Regionale; oltre l'importo così determinato è necessaria la delibera di ratifica dell'Assemblea Regionale.
  - c. Convoca l'Esecutivo Regionale e lo presiede.
  - d. Convoca l'Assemblea Regionale.
  - e. Gestisce unitamente al Tesoriere Regionale l'attività economica e finanziaria dell'A.N.D.I. nella propria giurisdizione e, in particolare, qualora il Dipartimento Regionale abbia la propria sede in immobile di proprietà ovvero in locazione, cura l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla legge rispettivamente ai proprietari o conduttori di immobili adibiti a luogo di lavoro.
  - f. Stipula gli atti di acquisto e di vendita e di locazione di beni immobili da destinarsi o destinati a sede del Dipartimento Regionale.
  - g. Indica il Vicepresidente Vicario.

### Art. 25

#### ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai Soci della Sezione Provinciale A.N.D.I. in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L'Assemblea Provinciale può essere Ordinaria o Straordinaria.

## REGOLAMENTO

### Art. 23

#### COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE

1. Il Comitato scientifico nell'ambito della formazione continua orienta le linee strategiche per la definizione del piano formativo.
2. Nomina un Responsabile Scientifico che abbia riconosciuta esperienza nel settore.
3. Verifica la congruità del piano formativo con le linee strategiche definite.

### Art. 24

#### PRESIDENTE REGIONALE

1. In caso di dimissioni o di assenza definitiva del Presidente Regionale, il Vicepresidente Vicario assume temporaneamente la presidenza e convoca entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea Regionale Elettiva. Il Presidente così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito. L'assemblea Regionale elettiva deve comunque tenersi entro 30 giorni dalla vacatio. In difetto di convocazione il Consiglio delle Regioni nomina il Comitato previsto all'art. 12, comma 4, lett. K, dello Statuto e si applica l'art. 21 comma 10 del Regolamento.
2. La sfiducia al Presidente Regionale viene esercitata in Assemblea Regionale, attraverso una mozione scritta su richiesta firmata dai componenti dell'Assemblea regionale che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti totali. La mozione viene discussa nella successiva seduta che l'Assemblea stabilisce, sentito il Presidente Regionale che deve così provvederle alla convocazione. Nella seduta così stabilita la mozione viene votata con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.
3. In caso di sfiducia il Presidente Regionale decade e il Vicepresidente vicario assume le relative funzioni, convocando, entro trenta giorni, l'Assemblea elettiva. Se il Vicepresidente non provvede il Consiglio delle Regioni nomina il Comitato previsto all'art. 12, comma 4, lett. K, dello Statuto e si applica l'art. 21 comma 10 del Regolamento.

### Art. 25

#### ASSEMBLEA PROVINCIALE

##### Convocazione

1. L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale almeno una volta all'anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da



## STATUTO

## REGOLAMENTO

3. L'Assemblea Provinciale Ordinaria:
  - a. Approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo provinciale entro il 31 marzo di ogni anno.
  - b. Elegge ogni quattro anni il Presidente Provinciale, l'Esecutivo Provinciale ed il Consiglio Provinciale.
  - c. Elegge i delegati dell'Assemblea Nazionale.
  - d. Delibera sulle proposte di acquisto e di vendita di immobili da destinarsi o destinati a sedi provinciali
  - e. Può nominare il Collegio dei Revisori.
4. L'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento della Sezione.
5. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere abbinate.

trattare. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

- 2 La convocazione deve essere spedita a tutti gli iscritti almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
- 3 È prevista la Convocazione d'urgenza entro le 48 ore.
- 4 L'Assemblea Provinciale è altresì convocata su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Provinciale o di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci ordinari.
- 5 Se il Presidente Provinciale non convoca l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della maggioranza del Consiglio Provinciale o almeno di 1/3 (un terzo) dei Soci ordinari, l'Assemblea dovrà essere convocata dal Vicepresidente.
- 6 Se il Vicepresidente non procede alla convocazione entro 15 giorni l'intero Consiglio Provinciale decade e l'Esecutivo Regionale procede alla nomina di un Comitato che eserciterà le funzioni di cui all'art. 21 comma 10 del presente Regolamento.

### Costituzione

- 7 Hanno diritto di voto solo i Soci ordinari in relazione al disposto dell'articolo 3 del Regolamento.
8. L'Assemblea Provinciale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci iscritti alla Sezione. In seconda convocazione l'Assemblea Provinciale Ordinaria è validamente costituita con almeno un numero di presenti pari al numero dei membri del Consiglio Provinciale.
9. L'Assemblea Provinciale Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. L'Assemblea Provinciale Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se sono presenti almeno i quattro quinti dei Soci della sezione ed in seconda convocazione se sono presenti i due terzi dei Soci.
11. L'Assemblea Provinciale straordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto presenti in aula.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni consentendo, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo.
13. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa.

### Competenze

14. L'Assemblea ratifica le nomine ad interim.
15. L'Assemblea può nominare il collegio dei Revisori dei Conti Provinciali che funzionerà come da regolamentazione dell'omologo organo Regionale di cui all'articolo 22 del Regolamento.

## STATUTO

### Art. 26

#### CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale è costituito dal Presidente, dall'Esecutivo Provinciale e da un numero di Consiglieri Provinciali definito in funzione del numero dei Soci della provincia.
2. Il Consiglio Provinciale dura in carica quattro anni.
3. Il Consiglio Provinciale:
  - a. Decide la politica associativa della Sezione tenendo conto delle direttive degli Organi regionali e nazionali.
  - b. Esamina, accoglie o respinge le domande di iscrizione e trasferimento ad altra Sezione.
  - c. Cura la consegna ad ogni nuovo Socio di copia del presente Statuto e Regolamento.

## REGOLAMENTO

### Art. 26

#### CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Composizione del Consiglio Provinciale:
    - a. Nelle Sezioni con un numero di Soci da 25 (venticinque) a 100 (cento) il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente, dall'Esecutivo Provinciale e da 2 (due) Consiglieri.
    - b. Nelle Sezioni con un numero di Soci da 101 (centouno) a 150 (centocinquanta) il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente, dall'Esecutivo Provinciale e da 3 (tre) Consiglieri.
    - c. Nelle Sezioni con un numero di Soci da 151 (centocinquantuno) a 300 (trecento) il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente, dall'Esecutivo Provinciale e da 4 (quattro) Consiglieri.
    - d. Nelle Sezioni con un numero di Soci da 301 (trecentouno) a 600 (seicento) il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente, dall'Esecutivo Provinciale e da 10 (dieci) Consiglieri.
    - e. Nelle Sezioni con un numero di Soci superiori a 600 (seicento) il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente dall'Esecutivo Provinciale e da 14 (quattordici) Consiglieri.
  2. Il numero dei membri del Consiglio Provinciale rimane invariato nel mandato di riferimento.
  3. I membri del Consiglio Provinciale sono eletti a scrutinio segreto tra tutti i Soci Ordinari della Sezione in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento.
  4. Il Consiglio Provinciale si riunisce almeno ogni tre mesi.
  5. La convocazione deve essere inviata a tutti i membri del Consiglio Provinciale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
  6. E' prevista la convocazione d'urgenza con preavviso non inferiore a 48 ore.
  7. Il Consiglio Provinciale è validamente costituito quando è presente la metà dei suoi componenti.
  8. Il Consiglio Provinciale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  9. Il Consiglio Provinciale può nominare Commissioni non permanenti.
  10. Delle riunioni è redatto verbale, anche in forma sintetica, da parte del Segretario. In sua assenza il verbale verrà redatto da altro membro del Consiglio.
- Dimissioni, revoca, decadenza e sostituzione**
11. Il Consigliere che si dimette dall'incarico conferitogli deve darne comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni sono efficaci a decorrere dalla data della ricezione della comunicazione.
  12. I membri del Consiglio Provinciale possono essere revocati dall'Assemblea Provinciale.

13. Il Consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive decade dalla carica.
14. La decadenza per assenze ingiustificate è deliberata dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente ed è comunicata all'Assemblea Provinciale.
15. Se nel corso del mandato uno o più Consiglieri decadono, rinunciano ovvero siano revocati, ma resta in carica la maggioranza del Consiglio, quest'ultimo provvede a sostituirli con i primi dei non eletti che decadono al termine del mandato dei consiglieri sostituiti. Qualora non esistessero sufficienti nominativi di non eletti, il Presidente dovrà indire nuove elezioni integrative da tenersi entro 30 giorni.
16. In difetto di convocazione dell'Assemblea, l'Esecutivo Regionale provvede alla nomina di un Comitato.
17. Il Comitato, nominato ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b) dello Statuto, assume per tutta la durata dell'incarico i poteri di rappresentanza legale, di direzione e gestione ordinaria delle attività della Sezione, ivi compreso il potere di incassare i proventi della sezione, provvedere alle spese ordinarie, inviare comunicazioni ai Soci. Indice l'assemblea ordinaria elettiva entro i termini stabiliti dall'Organo che lo ha nominato. In quest'ultimo caso invita l'assemblea a nominare il Presidente, un segretario per la redazione del verbale e due scrutatori per le votazioni. Il Comitato è tenuto a effettuare le consegne al Presidente neoeletto entro 10 (dieci) giorni. Risponde del suo operato all'organo che lo ha nominato.

## Art. 27

### ESECUTIVO PROVINCIALE

1. L'Esecutivo Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale, ed è formato da: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario, Segretario Sindacale e Segretario Culturale.
2. Coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e nella realizzazione delle linee politiche definite dagli organismi provinciali in sintonia con le direttive politiche regionali e nazionali.
3. Verifica il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere provinciale prima che siano presentati all'Assemblea Provinciale per l'approvazione

## Art. 27

### ESECUTIVO PROVINCIALE

1. L'Esecutivo Provinciale si riunisce su convocazione del Presidente Provinciale o su richiesta della maggioranza dei propri membri.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza temporanea o su delega dello stesso.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sue attività. Cura la tenuta e l'aggiornamento costante dell'anagrafe Soci della sezione comunicando tempestivamente ogni variazione alla Segreteria Regionale e Nazionale, ivi comprese:
  - L'avvenuta laurea del Socio con conseguente decadenza dalla qualifica di Socio uditore;
  - La cessata attività professionale del Socio ordinario con conseguente decadenza dalla relativa qualifica;
  - Il termine del periodo a quota di iscrizione ridotta come definito dall'art. 6 comma 5 del Regolamento;
  - La verifica dello status del Socio come definito dall'art. 3 del Regolamento ai fini dell'elettorato attivo e passivo.
4. Il Segretario Sindacale promuove e coordina l'attività sindacale della Sezione Provinciale d'intesa con il Presidente Provinciale ed il Segretario Sindacale

**Art. 28**

PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente Provinciale dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive.
2. Il Presidente Provinciale ha la gestione amministrativa e la rappresentanza legale della Sezione, in tutte le sedi istituzionali provinciali.
3. Il Presidente Provinciale:
  - a. Convoca l'Assemblea Provinciale.
  - b. Convoca e dirige il Consiglio Provinciale e controlla tutte le attività della Sezione.
  - c. Firma ogni atto riguardante la gestione di ordinaria amministrazione della sezione provinciale, sino all'importo definito annualmente nel bilancio di previsione; oltre l'importo così determinato è necessaria la delibera di ratifica dell'assemblea provinciale.
  - d. È il responsabile dell'attività economica e finanziaria della Sezione, che gestisce unitamente al Tesoriere Provinciale ed in particolare, qualora la Sezione Provinciale abbia la propria sede in immobile di proprietà o in locazione, cura l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla legge rispettivamente ai proprietari ed ai conduttori di immobili adibiti a luogo di lavoro.

Regionale e Nazionale.

5. Il Segretario Culturale promuove e coordina l'attività culturale della Sezione Provinciale d'intesa con il Presidente Provinciale ed il Segretario Culturale Regionale e Nazionale.
6. Il Tesoriere coordina, unitamente al Presidente, la gestione economica e finanziaria della Sezione. Su delega del Presidente apre e chiude c/c bancari, postali e libretti di risparmio intestati alla Sezione A.N.D.I..
7. Il Tesoriere Provinciale ha in particolare le seguenti attribuzioni:
  - a. Provvede e coordina l'attività amministrativa della sezione;
  - b. Riscuote le quote associative ed ogni altro provento provvedendo all'immediato deposito della somma secondo le indicazioni date dal Consiglio Provinciale; provvede nei termini previsti dal presente Statuto al conferimento delle quote di spettanza alle Tesorerie Regionale e Nazionale;
  - c. Estingue le obbligazioni di pagamento;
  - d. Propone al Consiglio Provinciale la determinazione della quota sociale annua di pertinenza della sezione Provinciale;
  - e. Redige il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo che vengono presentati per l'approvazione all'Assemblea Provinciale.
8. Se nel corso del mandato vengono a mancare, od in caso di dimissioni, uno o più componenti dell'Esecutivo il Presidente li nomina ad interim fino alla ratifica da parte della prima Assemblea.

**Art. 28**

PRESIDENTE PROVINCIALE

- 1 In caso di rinuncia o decadenza del Presidente Provinciale il Vicepresidente ne assume le funzioni e convoca l'Assemblea Provinciale elettiva entro 30 (trenta) giorni per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Esecutivo Provinciale che rimarrà in carica fino al termine del mandato in corso; tale assemblea deve comunque tenersi entro 45 giorni dalla vacatio.
- 2 La sfiducia al Presidente Provinciale viene esercitata in Assemblea, attraverso una mozione scritta su richiesta firmata dalla maggioranza assoluta dei Soci effettivi aventi diritto di voto iscritti alla Provincia, e viene discussa nella seduta che l'Assemblea stabilisce, sentito il Presidente provinciale.
- 3 La sfiducia deve essere votata dalla maggioranza assoluta dei Soci effettivi aventi diritto di voto iscritti alla Provincia.  
In caso di sfiducia il Presidente Provinciale decade e il Vicepresidente vicario assume le relative funzioni, convocando, entro trenta giorni, l'Assemblea elettiva. Se il Vicepresidente non provvede, l'Esecutivo Regionale nomina il Comitato previsto all'art. 21 comma 2, lett. b, dello Statuto e si applica l'art. 26 comma 17 del Regolamento.

## STATUTO

- e. Può delegare esclusivamente il Vicepresidente a funzioni vicarie.
- f. Stipula gli atti di compravendita e di locazione di beni immobili da destinarsi o destinati a sede della Sezione Provinciale ed ogni altro contratto di finanziamento dell'acquisto.

### Art. 29

#### PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà dell'Associazione destinati al funzionamento degli Organi nazionali, Regionali Provinciali, dalle quote dei Soci, dalle attività associative legalmente svolte, da offerte e contributi volontari. Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli iscritti.
2. È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvi i casi previsti dalla legge.

### Art. 30

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria dei Delegati nomina un collegio di liquidatori composto da un minimo di 3 (tre) membri fino a un massimo di 7 (sette) che provvederà con pieni poteri, alla liquidazione del patrimonio associativo ed alla devoluzione dello stesso ad altra associazione con finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## REGOLAMENTO

### Art. 29

#### PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'acquisto di beni immobili da destinarsi a sedi nazionali, di Dipartimenti Regionali o di Sezioni Provinciali è deliberato rispettivamente dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, dall'Assemblea Regionale o dall'Assemblea Provinciale su proposta, rispettivamente, dell'Esecutivo Nazionale, dell'Esecutivo Regionale o del Consiglio Provinciale che stanziava altresì i fondi necessari all'acquisto e agli oneri del trasferimento dopo aver verificato l'idoneità dell'immobile, alla stregua della normativa vigente, ad essere adibito a sede nazionale, di Dipartimento regionale o di Sezione Provinciale.
2. La vendita dei beni immobili destinati a sedi nazionali, di Dipartimenti Regionali o di Sezioni Provinciali, quando i medesimi siano divenuti inadeguati alla destinazione loro attribuita, è deliberata rispettivamente dall'Assemblea nazionale dei Delegati, dall'Assemblea Regionale o dall'Assemblea Provinciale, validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta rispettivamente dell'Esecutivo Nazionale, dell'Esecutivo Regionale o del Consiglio Provinciale.
3. Il ricavato della vendita deve essere, di norma, reinvestito nell'acquisto di altro immobile idoneo, ma può anche essere destinato al proseguimento dell'attività istituzionale degli organi nazionali, dei Dipartimenti Regionali o delle Sezioni provinciali.

### Art. 30

#### ELEZIONE ORGANISMI NAZIONALI

1. Ogni Socio che intenda candidarsi a cariche sociali nazionali deve presentare il suo curriculum vitae ed una autocertificazione nella quale dichiara l'esercizio esclusivo della professione odontoiatrica e la non iscrizione ad altre associazioni che abbiano finalità politico sindacali in ambito odontoiatrico.

#### **Presidente ed Esecutivo Nazionale**

2. Il Socio che intenda candidarsi alla Presidenza Nazionale deve comunicare, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dalla data delle elezioni, alla Segreteria Nazionale con raccomandata con avviso di ricevimento, la propria candidatura, Egli

**Art. 31**

## INTERPRETAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili.
2. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore. Le norme che riguardano gli Organi sociali e la loro elezione entrano in vigore al rinnovo dei singoli Organi.

deve avere almeno 60 (sessanta) mesi consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario, essere stato per almeno un mandato componente di un Consiglio provinciale, e non aver subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo. Non può candidarsi il Socio di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

- 3 Il candidato Presidente dovrà, all'atto della candidatura, indicare i componenti ed i ruoli dell'Esecutivo Nazionale con i quali intende svolgere il mandato.
- 4 Ricevute tutte le candidature, il Segretario Nazionale ne dà comunicazione immediata ai Presidenti Provinciali.
- 5 Le elezioni vengono eseguite con una scheda unica per il Presidente. Il voto al candidato Presidente è automaticamente conferito all'Esecutivo da lui proposto.
- 6 E' eletto Presidente Nazionale il candidato che ha raccolto la maggioranza dei voti.
- 7 Nell'ipotesi in cui vi sia un solo candidato, l'elezione risulterà valida se il candidato Presidente avrà ottenuto almeno i voti favorevoli della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.

**Collegio Nazionale dei Probiviri**

- 8 Può candidarsi alla carica di Probiviro il Socio con almeno quindici anni consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo. Non può candidarsi il Socio di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento.
- 9 I Probiviri non possono ricoprire altre cariche od incarichi associativi.
- 10 L'elezione dei Collegi Nazionali dei Probiviri avviene nella prima Assemblea Nazionale successiva all'Assemblea Elettiva.
- 11 Per l'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri di Appello sull'unica scheda elettorale vengono indicati fino a tre (tre) nomi.
- 12 Per l'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri di 1° Grado sull'unica scheda elettorale vengono indicati fino a sei (6) nomi.

**Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti**

13. Può candidarsi alla carica di Revisore dei Conti Nazionale il Socio con almeno 5 anni consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo e che sia stato per almeno un mandato componente di un Consiglio provinciale.
14. I Revisori dei Conti Nazionali non possono ricoprire altre cariche associative fatta eccezione per quella di Consigliere Provinciale.
15. L'elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti avviene nella prima Assemblea Nazionale successiva all'Assemblea Elettiva.

16. Sull'unica scheda elettorale vengono indicati fino a 3 (tre) nomi per i Revisori dei Conti effettivi ed uno per il Revisore dei Conti supplente.

## **Art. 31**

### ELEZIONE ORGANISMI REGIONALI

1. Ogni Socio che intenda candidarsi a cariche sociali regionali deve presentare il suo curriculum vitae ed una autocertificazione nella quale dichiara l'esercizio esclusivo della professione odontoiatrica e la non iscrizione ad altre associazioni che abbiano finalità politico sindacali in ambito odontoiatrico.

#### **Presidente ed Esecutivo Regionale**

2. Il Socio che intenda candidarsi alla Presidenza Regionale deve comunicare, almeno 7 (sette) giorni prima dalla data delle elezioni, a tutti i Presidenti Provinciali del proprio Dipartimento Regionale con raccomandata con avviso di ricevimento, la propria candidatura, Egli deve avere almeno 48 (quarantotto) mesi consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario, essere stato per almeno un mandato componente di un Consiglio provinciale, e non aver subito una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 7 comma 1 lettere b), c) d) passate in giudicato. Non può candidarsi il Socio di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Il candidato Presidente dovrà, all'atto della candidatura, indicare i componenti ed i ruoli dell'Esecutivo Regionale con i quali intende svolgere il mandato.
4. Le elezioni vengono eseguite con una scheda unica per il Presidente. Il voto al candidato Presidente è automaticamente conferito all'Esecutivo da lui proposto
5. E' eletto Presidente Regionale il candidato Presidente che ha raccolto la maggioranza dei voti.

#### **Collegio Regionale dei Revisori dei Conti**

6. Può candidarsi alla carica di Revisore dei Conti Regionale il Socio con almeno 5 anni consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo e che sia stato per almeno un mandato componente di un Consiglio provinciale.
7. I Revisori dei Conti Regionali non possono ricoprire altre cariche associative.
8. L'elezione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti avviene nella prima Assemblea Regionale successiva all'Assemblea Elettiva.
9. Sull'unica scheda elettorale vengono indicati fino a 3 (tre) nomi per i Revisori dei Conti effettivi ed uno per il Revisore dei Conti supplente.

## **Art. 32**

### ELEZIONE ORGANISMI PROVINCIALI

1. Ogni Socio che intenda candidarsi a cariche sociali provinciali deve presentare il suo curriculum vitae ed una



autocertificazione nella quale dichiarare l'esercizio esclusivo della professione odontoiatrica e la non iscrizione ad altre associazioni che abbiano finalità politico sindacali in ambito odontoiatrico.

#### **Presidente ed Esecutivo Provinciale**

2. Il Socio che intenda candidarsi alla Presidenza Provinciale deve comunicare, almeno 10 giorni prima dalla data delle elezioni, alla Segreteria Provinciale o al Presidente Provinciale uscente con raccomandata con avviso di ricevimento, la propria candidatura. Egli deve avere almeno 36 (trentasei) mesi consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario, essere stato per almeno un mandato componente di un Consiglio Provinciale, e non aver subito una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 7 comma 1 lettere b), c) d) passate in giudicato. Non può candidarsi il Socio di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento
3. Il candidato Presidente dovrà, all'atto della candidatura, indicare i componenti ed i ruoli dell'Esecutivo Provinciale con i quali intende svolgere il mandato.
4. Le elezioni vengono eseguite con una scheda unica per il Presidente. Il voto al candidato Presidente è automaticamente conferito all'Esecutivo da lui proposto
5. L'Assemblea provinciale, se validamente costituita, procede alla votazione delle candidature presentate ed immediatamente dopo, alla elezione dei restanti membri del Consiglio Provinciale. Le due votazioni possono avvenire contemporaneamente ma con schede separate
6. È eletto Presidente Provinciale il candidato che ha raccolto la maggioranza dei voti prevista dal Regolamento.
7. Nell'ipotesi in cui vi sia un solo candidato l'elezione risulterà valida se l'unico candidato Presidente avrà ottenuto almeno i voti favorevoli della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.

#### **Consigliere Provinciale**

8. Può essere eletto alla carica di Consigliere Provinciale il Socio che abbia almeno 24 (ventiquattro) mesi consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario e che non abbia subito una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 7 comma 1 lettere b), c) d) passate in giudicato. Non può candidarsi il Socio di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
9. Il Socio eletto dovrà produrre un'autocertificazione attestante la non iscrizione ad altri sindacati odontoiatrici o ad altre associazioni di categoria con finalità politico-sindacale in ambito odontoiatrico.
10. Per l'elezione dei Consiglieri Provinciali viene indicato un numero di preferenze pari al 30% del numero totale dei Consiglieri previsti, arrotondato per eccesso.
11. Risulteranno eletti Consiglieri i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

#### **Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti**

12. Può candidarsi alla carica di Revisore dei Conti



Provinciale il Socio con almeno 5 anni consecutivi di iscrizione all'Associazione come Socio Ordinario e che non abbia subito sanzioni disciplinari passate in giudicato in ambito associativo e che sia stato per almeno un mandato componente di un Consiglio provinciale.

- 13 I Revisori dei Conti Provinciali non possono ricoprire altre cariche associative.
- 14 L'elezione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti avviene nella prima Assemblea Provinciale successiva all'Assemblea Elettiva.
- 15 Sull'unica scheda elettorale vengono indicati fino a 3 (tre) nomi per i Revisori dei Conti effettivi ed uno per il Revisore dei Conti supplente.

## **Art. 33**

### CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E DEI CONSIGLI

#### **Convocazione delle Assemblee e dei Consigli**

1. Tutte le convocazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza ove non sia stato eletto un domicilio speciale, ovvero mediante posta elettronica o telefax all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente dichiarati e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo l'anagrafica Soci.
2. Per le convocazioni effettuate con posta elettronica è necessario verificare attraverso l'elenco fornito dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la comunicazione.
3. Ogniqualevolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data convocazione essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

#### **Svolgimento dei Consigli**

4. Gli organi nazionali, regionali e provinciali possono riunirsi mediante video e /o tele conferenza ove precisato nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità della riunione mediante video e/o teleconferenza tra la sede e i partecipanti è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione seduta stante del verbale sul relativo libro.

5. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno degli aventi diritto, la riunione stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
6. Nel caso in cui in corso della riunione dell'organo associativo, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno degli aventi diritto collegato la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
7. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario della riunione, quale prova della presenza dei Soci, dell'andamento della discussione e delle deliberazioni, la registrazione della video e teleconferenza.
8. Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzo di altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate e tali nuove forme dovranno garantire comunque oltre alla possibilità per tutti i Soci, di ricevere l'avviso di convocazione, il rispetto delle condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

**Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

9. L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non siano indicati all'ordine del giorno o che non siano strettamente consequenziali agli argomenti all'ordine del giorno.

**Poteri del Presidente dell'Assemblea**

- 10 I Soci Ordinari presenti in Assemblea eleggono il Presidente dell'Assemblea tra coloro che si propongono o siano proposti. In caso di elezione alle cariche sociali, la presidenza non può essere assunta dai membri in scadenza o da quelli che risultano candidati. Prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea le comunicazioni che la riguardano.
- 11 Il Presidente dirige lo svolgimento dell'Assemblea, stabilisce la durata degli interventi nel termine da lui prefissato, concede la facoltà di parlare a chi ne abbia fatto richiesta e nell'ordine delle richieste, può togliere tale facoltà o invitare l'oratore a concludere il suo intervento ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Quando non ci siano altri Soci iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e procede con le operazioni di voto. Il Presidente raccoglie, valuta e pone in votazione le mozioni d'ordine e le raccomandazioni.
- 12 Il Presidente ha inoltre la facoltà di sospendere la seduta ogniqualvolta lo ritenga opportuno, indicando la durata della sospensione.

**Mozioni d'ordine**

13. Le mozioni d'ordine possono avere per oggetto solo la richiesta di modifica della successione della discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Esse devono

essere presentate al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della discussione sull'ordine del giorno. L'Assemblea ha facoltà di respingerle o accettarle, con votazione per alzata di mano.

**Raccomandazioni**

- 14 Le raccomandazioni possono avere per oggetto qualsiasi argomento, anche non inserito nell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea. Le raccomandazioni sono intese a promuovere una deliberazione da parte dell'Assemblea, e devono essere presentate per iscritto da almeno la metà dei voti totali rappresentati in Assemblea.
- 15 E' facoltà dell'Assemblea di respingere la raccomandazione ovvero di accettarla con votazione per alzata di mano.
- 16 L'accettazione della raccomandazione da parte di una Assemblea non totalitaria comporta l'obbligo di inserire l'oggetto della deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea immediatamente successiva.

**Votazioni**

- 17 Le votazioni in Assemblea si effettuano o a scrutinio segreto o per chiamata nominale o per alzata di mano o per acclamazione.
- 18 Il Presidente può proporre all'Assemblea il tipo di votazione che ritiene opportuno fatte salve le deliberazioni concernenti le elezioni che si adottano a scrutinio segreto.
- 19 Ove la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto richieda che la votazione avvenga a scrutinio segreto, la richiesta deve essere accolta.
- 20 L'Assemblea nomina due scrutatori, i quali affiancano il Presidente nelle votazioni a scrutinio segreto, o per appello nominale o per alzata di mano.
- 21 Delle riunioni viene redatto verbale controfirmato dal Presidente dell'Assemblea. Il verbalizzante deve essere un Socio ordinario.

**Art. 34****DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

1. I Delegati all'Assemblea Nazionale vengono eletti nell'Assemblea Provinciale a scrutinio segreto o con voto diverso ove nessuno degli aventi diritto al voto si opponga.
2. L'Assemblea stabilisce in via preliminare il numero di Delegati da inviare all'Assemblea Nazionale
3. I delegati inviati alla Assemblea Nazionale dovranno produrre alla Commissione Verifica Poteri una autocertificazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art 3 comma 4 del Regolamento.
4. Sulle eventuali schede di voto può essere indicato un numero di nominativi fino a 2/3 (due terzi) del numero dei Delegati decisi dall'Assemblea, in caso di parità di preferenze, prevale l'anzianità di iscrizione.
5. Devono pervenire, per iscritto, a pena la decadenza del diritto di voto, alla Segreteria Nazionale A.N.D.I. non oltre le 24 (ventiquattro) ore precedenti l'Assemblea:
  - a. I nominativi di tutti i Delegati eletti nell'assemblea

appositamente convocata a norma dell'articolo 25 commi 1 e 3 dello Statuto, nonché numero e nominativo di coloro che verranno inviati all'Assemblea Nazionale, qualora sia inferiore al numero dei Delegati eletti;

- b. L'estratto dal libro dei verbali delle Assemblee Provinciali della delibera con la quale sono stati eletti i Delegati e la copia della convocazione della detta Assemblea. Nel verbale dovrà essere specificato il numero dei Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote in dipendenza del quale è stato calcolato il numero dei delegati eletti.

## **Art. 35**

### DELEGHE

1. Fatti salvi i casi specificamente normati da Statuto e Regolamento, non sono ammesse deleghe.

## **Art. 36**

### REVOCHE DA CARICHE E INCARICHI

1. Cariche e incarichi conferiti al Socio da un Organo Associativo possono essergli revocati dallo stesso con atto motivato.

## **Art. 37**

### MODIFICHE A STATUTO E REGOLAMENTO

- 1 Tutti i Soci Ordinari possono proporre al Consiglio Provinciale di appartenenza modifiche allo Statuto ed al Regolamento che dopo valutazione del Consiglio stesso potrà essere trasmessa all'Esecutivo Nazionale.
- 2 Tutti gli Organi Associativi possono far pervenire per iscritto proposte di modifiche dello Statuto e del Regolamento all'Esecutivo Nazionale.
- 3 Per le modifiche dello Statuto, l'Esecutivo Nazionale dopo aver acquisito il parere del Consiglio delle Regioni le propone ai Consigli Provinciali, per la valutazione nelle singole Assemblee Provinciali che eleggeranno i Delegati per la successiva Assemblea Nazionale cui compete l'eventuale approvazione della modifica.
- 4 Per le modifiche del Regolamento, l'Esecutivo Nazionale dopo aver acquisito il parere del Consiglio delle Regioni le propone al Consiglio Nazionale cui compete l'eventuale approvazione della modifica.

## **Art. 38**

### RINNOVO ORGANI STATUTARI

- 1 Dal 1° marzo al 31 marzo dell'anno successivo a quello di scadenza del mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo degli Organi statutari provinciali. Qualunque elezione precedentemente avvenuta ha valore solo fino alla fine del mandato elettorale ed ha

valore di un mandato.

- 2 Dal 1° aprile al 30 aprile dell'anno successivo a quello della scadenza del mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo degli Organi statutari regionali. Qualunque elezione precedentemente avvenuta ha valore solo fino alla fine del mandato elettorale ed ha valore di un mandato.
- 3 Dal 1° maggio al 31 maggio dell'anno successivo a quello di scadenza del mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo del Presidente e dell'Esecutivo Nazionale. Qualunque elezione precedentemente avvenuta ha valore solo fino alla fine del mandato elettorale ed ha valore di un mandato.
- 4 Tutti gli Organi statutari provinciali, regionali e nazionali assumono le funzioni entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.

### **Art. 39**

#### INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSI PER I MEMBRI DI ORGANI ASSOCIATIVI

- 1 Le indennità di carica ed il rimborso delle spese per la partecipazione agli organi nazionali, regionali, provinciali potranno essere proposti rispettivamente dall'Esecutivo Nazionale, dall'Esecutivo Regionale e dal Consiglio provinciale, e dovranno essere approvati dalle rispettive assemblee.
- 2 Indennità di carica e rimborsi spese saranno corrisposti dalla tesoreria competente.

### **Art. 40**

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per garantire l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, fino alla progressiva costituzione dei nuovi organismi elettivi (Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali), gli attuali Organi, le strutture ed articolazioni interne mantengono la loro composizione e le relative funzioni.
2. Per l'elezione del Presidente Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale il Consiglio di Presidenza in carica è tenuto a convocare l'Assemblea Nazionale nei termini del presente Regolamento.

# I N D I C E

## STATUTO

	<i>Pagina</i>
Art. 1	3
DEFINIZIONE E NOME, CARATTERISTICHE, SEDE E DURATA	
Art. 2	3
FINI E ATTIVITÀ	
Art. 3	4
SOCI	
Art. 4	5
DOVERI E DIRITTI DEL SOCIO	
Art. 5	6
DOMANDA D'ISCRIZIONE	
Art. 6	7
QUOTA ASSOCIATIVA	
Art. 7	9
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	
Art. 8	11
IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE	
Art. 9	11
STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE	
Art. 10	13
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI	
Art. 11	15
CONSIGLIO NAZIONALE	
Art. 12	16
CONSIGLIO DELLE REGIONI	
Art. 13	17
ESECUTIVO NAZIONALE	
Art. 14	18
PRESIDENTE NAZIONALE	
Art. 15	19
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI	
Art. 16	19
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI DI PRIMO GRADO	
Art. 17	20
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI D'APPELLO	
Art. 18	20
COMMISSIONI NAZIONALI	

## REGOLAMENTO

Art. 1
DEFINIZIONE E NOME, CARATTERISTICHE, SEDE E DURATA
Art. 2
FINI E ATTIVITÀ
Stampa e Comunicazione
Art. 3
SOCI
Soci Ordinari
Soci Uditori
Soci Benemeriti
Soci Onorari, Soci a Vita
Art. 4
DOVERI E DIRITTI DEL SOCIO
Art. 5
DOMANDA D'ISCRIZIONE
Art. 6
QUOTA ASSOCIATIVA
Pagamento della quota
Determinazione degli importi costituenti la quota associativa
Versamento delle quote associative
Contributo straordinario
Art. 7
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 8
IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE
Art. 9
STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE
Competenze e funzioni generali
Art. 10
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
Convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati.
Commissione di verifica dei poteri.
Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni
Art. 11
CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 12
CONSIGLIO DELLE REGIONI
Art. 13
ESECUTIVO NAZIONALE
Art. 14
PRESIDENTE NAZIONALE
Art. 15
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 16
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI DI PRIMO GRADO
Art. 17
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI D'APPELLO
Art. 18
COMMISSIONI NAZIONALI

	<b>Art. 19</b>	<b>21</b>
	<b>COMITATO SCIENTIFICO</b>	
	<b>Art. 20</b>	<b>21</b>
	<b>ASSEMBLEA REGIONALE</b>	
	<b>Art. 21</b>	<b>22</b>
	<b>ESECUTIVO REGIONALE</b>	
	<b>Art. 22</b>	<b>23</b>
	<b>COMMISSIONI REGIONALI</b>	
	<b>Art. 23</b>	<b>24</b>
	<b>COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE</b>	
	<b>Art. 24</b>	<b>24</b>
	<b>PRESIDENTE REGIONALE</b>	
	<b>Art. 25</b>	<b>24</b>
	<b>ASSEMBLEA PROVINCIALE</b>	
	<b>Art. 26</b>	<b>26</b>
	<b>CONSIGLIO PROVINCIALE</b>	
	<b>Art. 27</b>	<b>27</b>
	<b>ESECUTIVO PROVINCIALE</b>	
	<b>Art. 28</b>	<b>28</b>
	<b>PRESIDENTE PROVINCIALE</b>	
	<b>Art. 29</b>	<b>29</b>
	<b>PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE</b>	
	<b>Art. 30</b>	<b>29</b>
	<b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE</b>	
	<b>Art. 31</b>	<b>30   31</b>
	<b>INTERPRETAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE</b>	
		<b>31</b>
		<b>33</b>
		<b>35</b>
		<b>36</b>
		<b>36</b>
		<b>36</b>
		<b>36</b>
		<b>37</b>
		<b>37</b>

<b>Art. 19</b>	<b>COMITATO SCIENTIFICO</b>
<b>Art. 20</b>	<b>ASSEMBLEA REGIONALE</b>
<b>Art. 21</b>	<b>ESECUTIVO REGIONALE</b>
<b>Art. 22</b>	<b>COMMISSIONI REGIONALI</b>
<b>Art. 23</b>	<b>COMITATO SCIENTIFICO REGIONALE</b>
<b>Art. 24</b>	<b>PRESIDENTE REGIONALE</b>
<b>Art. 25</b>	<b>ASSEMBLEA PROVINCIALE</b>
	Convocazione
	Costituzione
	Competenze
<b>Art. 26</b>	<b>CONSIGLIO PROVINCIALE</b>
	Dimissioni, revoca, decadenza e sostituzione
<b>Art. 27</b>	<b>ESECUTIVO PROVINCIALE</b>
<b>Art. 28</b>	<b>PRESIDENTE PROVINCIALE</b>
<b>Art. 29</b>	<b>PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE</b>
<b>Art. 30</b>	<b>ELEZIONE ORGANISMI NAZIONALI</b>
	Presidente ed Esecutivo Nazionale
	Collegio Nazionale dei Probiviri
	Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
<b>Art. 31</b>	<b>ELEZIONE ORGANISMI REGIONALI</b>
	Presidente ed Esecutivo Regionale
	Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
<b>Art. 32</b>	<b>ELEZIONE ORGANISMI PROVINCIALI</b>
	Presidente ed Esecutivo Provinciale
	Consigliere Provinciale
	Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
<b>Art. 33</b>	<b>SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E DEI CONSIGLI</b>
	Convocazione delle Assemblee e dei Consigli.
	Svolgimento dei Consigli
	Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'O.d.G.
	Poteri del Presidente dell'Assemblea
	Mozioni d'ordine
	Raccomandazioni
	Votazioni
<b>Art. 34</b>	<b>DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE</b>
<b>Art. 35</b>	<b>DELEGHE</b>
<b>Art. 36</b>	<b>REVOCHE DA CARICHE E INCARICHI</b>
<b>Art. 37</b>	<b>MODIFICHE A STATUTO E REGOLAMENTO</b>
<b>Art. 38</b>	<b>RINNOVO ORGANI STATUTARI</b>
<b>Art. 39</b>	<b>INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSI PER I MEMBRI DI ORGANI ASSOCIATIVI</b>
<b>Art. 40</b>	<b>NORME TRASITORIE E FINALI</b>









Lungotevere Raffaello Sanzio 9  
00153 Roma  
Tel.: 06 5833 1008  
Fax: 06 5830 1633  
email: [info@andinazionale.it](mailto:info@andinazionale.it)  
[www.andi.it](http://www.andi.it)